

A.T.C. "A" di MATERA

Ufficio del Presidente - Via Cappelluti n. 35 - 75100 Matera
Casella Postale n. 58 - Ufficio Postale Via del Corso n.15 - 75100 - Matera

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI OPERATORE DI SELEZIONE NELL'AMBITO DELLA "CACCIATA DI SELEZIONE AL CINGHIALE ART. 4 c.v. 2014/2015".

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ___ del mese di _____, presso la sede dell' A.T.C. A di Matera, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1. l'A.T.C. A di Matera C.F.: 93021920777, nella persona del Presidente p.t. Prof. M. D'Andrea;
2. e il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, c.f. _____;

PREMESSO

- con la D.G.R. n. 807 del 27.06.2014, con la quale, allo scopo di diminuire il "conflitto" del cinghiale con le attività produttive (soprattutto alle coltivazioni) presenti nel territorio della Regione adibito al prelievo in regime controllato (A.T.C.), la Regione Basilicata ha approvato, il calendario venatorio per la stagione venatoria 2014/2015, demandando l'organizzazione e l'esecuzione della caccia di selezione al cinghiale normata all'art. 4 del predetto documento e in osservanza del disciplinare allegato al calendario venatorio di cui trattasi;
- tra le operazioni previste nel suddetto C.V. e in esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare allegato rientrano le attività di controllo attraverso l'abbattimento selettivo della specie con arma rigata mediante il reperimento di *operatori di selezione*, per i quali sono in corso le relative procedure;
- con deliberazione del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia A di Matera del 05/07/14 si è approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione degli operatori di selezione;
- che con deliberazione del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia A di Matera del 28/07/14 è stato approvato l'elenco degli operatori di selezione in possesso dei requisiti di cui all'avviso pubblico sopra citato;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 -

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 -

(oggetto dell'incarico)

L'A.T.C. A di Matera affida al Sig. _____, che accetta, l'incarico di operatore di selezione nell'ambito dell'attuazione della pratica della caccia di selezione di cui all'art. 4 del C.V. 2014/2015 approvato con D.G.R. n. 807 del 27/06/14 e DGPR n. 168 del 01/07/14; l'incarico sarà svolto gratuitamente e senza alcun onere a carico dell'A.T.C. A di Matera per le attività oggetto della presente convenzione che saranno svolte dal Sig. _____ per un prelievo di **max n. 3** cinghiali;

Art. 3 -

(prestazione e caratteristiche dell'incarico)

Nell'espletamento dell'incarico il Sig. _____ dovrà svolgere l'attività di abbattimento selettivo del cinghiale per aspetto o per appostamento con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento; garantire la partecipazione almeno a tre giornate di censimenti della fauna selvatica organizzati dall'A.T.C. A;

Il Sig. _____ si impegna comunque ad espletare l'incarico in stretto e costante contatto, secondo le direttive del competente Ufficio dell'Ente (Regione Basilicata – Provincia di Matera) che dovrà fornire ogni indicazione utile, all'assolvimento dell'incarico medesimo.

Il Sig. _____ **dovrà prenotare la giornata di abbattimento almeno tre giorni** della data prescelta tramite invio all'indirizzo e-mail: **ATCAMATERA@GMAIL.COM**

**Art. 4 –
(durata dell'incarico)**

L'incarico decorre dal 01/08/2014 e avrà durata di mesi due fino al 30/09/2014 con esclusione del periodo che va dal 11/08/14 al 17/08/14.

**Art. 5 –
(modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo)**

1. Gli abbattimenti sono effettuati in via prioritaria per aspetto o per appostamento con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento.
2. Gli abbattimenti sono effettuati in siti di prelievo scelti e individuati dal Gruppo tecnico designato dagli Enti di controllo e l'A.T.C.. **Gli orari e i siti dove si effettueranno gli interventi di controllo dovranno essere comunicati per iscritto ai vari Comandi della Polizia Provinciale e ai Comandi Stazione del C.F.S. operanti per territorio almeno cinque giorni prima.**
3. Nel caso in cui accadano imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, l'operatore di selezione, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale dei corpi di polizia preposti, può trasferirsi in altro sito di prelievo dello stesso settore.
4. Nel caso in cui il piano di prelievo o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, la Provincia può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario del terreno.
5. Per ogni giornata di prelievo, all'interno di ciascun settore possono essere attivati fino a 2 siti.
6. In ciascun sito di prelievo le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, può essere accompagnato da altro operatore di selezione disarmato scelto nell'ambito del proprio gruppo.
7. In ciascun sito di prelievo ogni operatore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita in 150 mt dal punto individuato (picchetto numerato).
8. Le operazioni sono effettuate nell'arco temporale fissato nel disciplinare allegato al C.V. 2014/2015. Su indicazione debitamente motivate del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro si potranno decidere delle sospensioni delle operazioni di abbattimento.
9. E' in ogni caso vietato pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo.
10. Gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dalla Regione, dalla Provincia o dall'ATC.

**Art. 6 –
(destinazione dei capi oggetto di prelievo)**

1. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dal Responsabile e attuate dal Gruppo di lavoro.
2. L'operatore di selezione entra nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio.
3. L'operatore di selezione è tenuto a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.
4. Le spese di stabulazione delle carcasse, supporto al personale veterinario dell'ASL nel corso delle operazioni di ispezione delle carcasse e prelievo campioni biologici per analisi di

laboratorio, spellamento delle carcasse, smaltimento pacco intestinale, pelle e setole ed eventuali costi veterinari sono a carico dell'operatore di selezione;

5. le spese di trasporto, se ritenuto necessario secondo le direttive sanitarie di cui alla D.G.R. 305/2013 e s.m.i., con apposito mezzo refrigerato presso macelli autorizzati o presso l'I.Z.S. competente per territorio, per le eventuali verifiche sanitarie degli animali abbattuti, sono a carico del selecontrollore;

Art. 7 –

(norme di sicurezza)

1. La carabina, o altra arma consentita, può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
 - a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - d. a braccio libero;
 - e. più di due colpi in rapida sequenza;
3. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.

Art. 8 –

(norme comportamentali generali)

- Il Sig. _____ deve:
- a. rispettare scrupolosamente il disciplinare per la caccia di selezione del cinghiale allegato al C.V. stagione 2014/2015;
 - b. collaborare con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione della caccia di selezione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
 - c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
 - d. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine dell'ATC.

Art. 9 –

(norme comportamentali specifiche)

- Il Sig. _____ deve:
- a. comunicare al direttore delle operazioni e al personale dei corpi di polizia addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse il sito di prelievo scelto;
 - b. essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposita targhetta o tesserino di operatore di selezione;
 - c. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere della Provincia;
 - d. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
 - e. segnalare e motivare al Gruppo di lavoro, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo;
 - f. garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni mese in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi;

- g. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro;
- h. nel caso l'A.T.C. dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione almeno a tre giornate;

**Art. 10 –
(sanzioni)**

1. Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui al paragrafo: "Provvedimenti disciplinari e Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari" del disciplinare per la caccia di selezione del cinghiale comportano la radiazione dall'Albo dei selecontrollori Regionale o Provinciale o degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette.
2. Inoltre ed in aggiunta a quelle previste nel citato Disciplinare, le seguenti infrazioni comportano l'esclusione temporanea per un primo periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo in periodo non consentito e/o in territorio non consentito durante l'esercizio della caccia di selezione;
 - b) l'abbattimento di Cinghiali al di fuori del periodo consentito per l'esercizio della caccia di selezione e/o in territorio non consentito;
 - c) l'uso di armi non esplicitamente ammesse dal presente Regolamento;
 - d) lo scambio dei capi abbattuti;In caso di recidiva l'esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino di riconoscimento e la radiazione dall'albo di appartenenza degli operatori di selezione.
3. Le seguenti infrazioni comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) Esercizio della caccia da una distanza superiore ai 150 metri dall'appostamento utilizzato;
 - b) Esercitare la caccia in appostamento diverso da quello prenotato o non omologato.In caso di recidiva l'operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni.
4. Le infrazioni sottoelencate comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) Le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui ai paragrafi del disciplinare sopra richiamato.
 - b) Le violazioni alle norme di sicurezza di cui al disciplinare stesso.
 - c) Atti di indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria;
 - d) Mancato recupero dell'assenza ai censimenti entro l'anno successivo;
 - e) Uso di auto non segnalata;
 - f) Mancata messa in custodia dell'arma per recarsi all'appostamento e al termine dell'uscita di caccia;
 - g) Essere accompagnati durante l'uscita di caccia da operatori di selezione attivi nella stessa giornata di caccia o con gli stessi capi assegnati;
 - h) Allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 150 metri purché senza abbattimento;
 - i) Mancata consegna della scheda di abbattimento nei tempi previsti e/o sua contraffazione;
 - j) Mancata consegna del libretto delle uscite, delle schede di abbattimento, dei contrassegni non utilizzati nei termini previsti, ovvero riconsegna di materiale non conforme a quello ricevuto.
 - k) Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento;In caso di recidiva l'operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di un anno.

5. Le violazioni di cui ai precedenti commi sono segnalate all'ATC dal personale dei corpi di polizia preposti alla vigilanza e controllo o dai componenti del Gruppo di lavoro mediante relazione scritta.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dall'ATC e proposte alla Provincia da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, composta da:

- a) il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato componente del Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.;
- c) un delegato della Provincia di appartenenza afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;
- d) un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;
- e) il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato;

6. Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità dell'ATC della Regione o della Provincia sono sospesi dall'Albo fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la cancellazione dall'Albo.

**Art. 11 –
(responsabilità)**

L'ATC A di Matera, in persona del suo Presidente p.t., non assume alcuna responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti dall'operatore di selezione nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ovvero da questi provocati a terzi sempre nell'espletamento delle suddette attività. A tal fine il sig. _____ dichiara espressamente di sollevare l'ATC A in persona del suo Presidente p.t., dalle predette responsabilità.

**Art. 12 –
(disposizioni transitorie e finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di caccia di selezione, prelievo selettivo, protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

L'Operatore di Selezione
Sig. _____

Il Presidente p.t. dell'ATC A di Matera
Prof. M. D'Andrea
